

Approvato con deliberazione di c.c. n. 5 del 24.01.2023

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’AFFIDAMENTO MEDIANTE
SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DI AREE VERDI
APPARTENENTI AL PATRIMONIO
COMUNALE**

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento detta le norme di attuazione della forma di affidamento in gestione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale, denominata “contratto di sponsorizzazione” disciplinandone i criteri e le modalità. Con l’affidamento mediante contratto di sponsorizzazione disciplinata dal presente regolamento, l’A. C. tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere alla realizzazione di attività di partecipazione dei soggetti privati alla gestione del territorio in coordinamento e connessione con i progetti del Comune;

b) favorire l’innovazione dell’organizzazione, realizzare maggiori economie nonché realizzare una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Tutte le spese inerenti l’acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.), il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati per la gestione delle aree verdi, le spese relative al consumo di acqua per l’irrigazione e le spese per l’acquisto e collocamento del cartello pubblicitario sono a totale carico degli "sponsor".

Gli "sponsor" assumono la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di BELLINZAGO LOMBARDO.

Art. 2 - Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione

Con il termine “Sponsorizzazione” si intende la realizzazione di interventi di riqualificazione o manutenzione di aree verdi comunali, svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo o marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull’area oggetto di intervento, secondo modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.

A compensazione degli interventi di manutenzione e/o riqualificazione delle aree verdi pubbliche oggetto di sponsorizzazione, il Comune, concede allo Sponsor la possibilità di installare su dette aree dei cartelli pubblicitari sui quali poter promuovere la propria attività/ragione sociale.

- 1)** L’Amministrazione comunale al fine di favorire il miglioramento della gestione delle aree comunali destinate a verde pubblico ha facoltà di affidare a tempo determinato la gestione delle stesse, a imprese, singoli o associazioni senza fini di lucro, mediante il contratto di sponsorizzazione.
- 2)** L’affidamento mediante contratto di sponsorizzazione può essere applicato a tutte le aree verdi comunali di limitata estensione, non dotate di infrastrutture di pubblico servizio e non suscettibili di gestione economicamente vantaggiosa per l’affidatario.
- 3)** Le aree verdi comunali da affidare mediante contratto di sponsorizzazione vengono individuate dall’Amministrazione con apposita delibera di Giunta Comunale.
- 4)** La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di un contratto fra il soggetto affidatario e l’Amministrazione Comunale secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato “A”).
- 5)** Per “contratto di sponsorizzazione” si intende il contratto mediante il quale l’Amministrazione (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione

sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari.

- 6) Il contratto di sponsorizzazione regola i rapporti tra l'Amministrazione e lo sponsor; disciplina altresì le modalità con cui lo sponsor gestirà l'area a lui affidata a fronte dell'uso dell'immagine del Comune per la promozione del proprio marchio o prodotto.

Art. 3 - Requisiti per la sponsorizzazione

- 1) I contratti di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con persone fisiche, persone giuridiche, quali imprese individuali, società, cooperative, consorzi imprenditoriali ed agenzie di assicurazioni, enti pubblici non economici ed associazioni senza fini di lucro.
- 2) Le aree oggetto di accordi di sponsorizzazione manterranno la destinazione di uso pubblico, secondo le specifiche destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
- 3) Sono a carico dello Sponsor:
 - a) La responsabilità per danni a cose, a persone e nei confronti di terzi durante la gestione dell'area affidata, stipulando apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
 - b) eventuali costi del personale che effettuerà i lavori di manutenzione e cura delle aree verdi;
 - c) I costi per la predisposizione del progetto di sistemazione dell'area e del bozzetto pubblicitario;
 - d) L'onere di manutenzione e ripristino di eventuale impianto di irrigazione
 - e) L'acquisto del cartello pubblicitario

Art. 4 - Scelta dello sponsor

- 1) La scelta dello sponsor è effettuata previa pubblicazione di apposito avviso redatto secondo lo schema allegato (allegato "B"), che rimarrà pubblicato per l'intero anno.
- 2) All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio ed inserimento nel sito internet del Comune; inoltre è possibile ricorrere a qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta di volta in volta più idonea per una maggiore conoscenza e partecipazione.
- 3) In mancanza di specifiche richieste di sponsorizzazione a seguito di avviso pubblico, si può procedere a trattativa diretta con eventuali soggetti interessati.
- 4) La richiesta deve essere presentata in forma scritta in carta semplice e deve indicare:
 - a) Le generalità del richiedente o ragione sociale dell'impresa.
 - b) L'indicazione dell'area che si chiede di sponsorizzare.
 - c) Il progetto di sistemazione dell'area (se necessario) comprensivo di relazione tecnica, tavole di progetto in scala adeguata e relativi tempi di esecuzione nonché gli interventi di manutenzione che lo sponsor andrà ad effettuare.
 - d) La durata del contratto (minimo 3 anni).
 - e) Il bene, servizio, immagine o logo che si intende pubblicizzare, fornendo apposito bozzetto e specificando materiali e caratteristiche.
- 5) All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:
 - a) Di avere la capacità di contrarre con la pubblica Amministrazione.
 - b) Di non essere sottoposta a misure cautelari antimafia.
 - c) Nel caso l'offerta sia fatta da persona giuridica, l'inesistenza di procedure fallimentari, liquidazioni coatte amministrative, amministrazione controllata, concordato preventivo e di non avere procedure fallimentari in corso.
 - d) La regolarità contributiva (D.U.R.C.) ove prescritta.
- 6) La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
- 7) La richiesta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'ufficio competente comprensiva di

richiesta parere all'Ufficio Tecnico e Ufficio Ecologia del Comune, è approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

- 8) E' possibile, se richiesta, l'assegnazione di più aree allo stesso sponsor, tuttavia, qualora le richieste siano superiori alle aree proposte per l'affidamento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare una sola area a ciascun richiedente.
- 9) Per la richiesta della stessa area verrà preferito lo sponsor che propone un'ipotesi di sistemazione più conforme alle esigenze dell'amministrazione o si propone per un tempo maggiore, in caso di parità si procederà mediante sorteggio.

Art. 5 - Casi esclusi

- 1) Il comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
 - a) Ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e privata;
 - b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) Sia in corso con l'offerente una controversia legale;
 - d) Reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale;
- 2) Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) Messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

Art. 6 - Definizione degli interventi e dei controlli

- 1) I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli saranno effettuati dallo sponsor a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzioni del caso, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
 - a) taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
 - b) trattamento antiparassitario e trattamento fungicida;
 - c) potatura siepi e arbusti;
 - d) eliminazione delle piante disseccate;
 - e) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
 - f) irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli idonei impianti ove presenti;
 - g) piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli, gazebo, fontanelle, cestini ed in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area che abbiano subito azioni di degrado e compromissione
- 2) Lo sponsor ha anche il compito di controllare e comunicare agli uffici comunali competenti:
 - a) presenza di punti luce spenti o mal funzionanti, problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
 - b) atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo e gioco presenti nell'area;
 - c) abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

Lo svolgimento di qualunque altra azione che necessiti di specifica autorizzazione da parte dell'A.

C. in base alla normativa vigente, deve seguire gli ordinari iter amministrativi di autorizzazione.

Art. 7 - Altre manutenzioni

Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente articolo, saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, salvo quanto diversamente specificato nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 8 Variazioni dell'impianto

Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi, diverso rispetto al progetto proposto al momento dell'affidamento, deve essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti uffici comunali.

Tutte le opere di miglioria apportate dallo sponsor, alla fine del contratto, tornano in proprietà del comune senza che lo sponsor abbia nulla a pretendere quale risarcimento delle spese sostenute.

Art. 9 - Lavori da eseguire nelle aree affidate

L'amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, e per motivi di utilità pubblica, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata dandone semplicemente comunicazione allo sponsor.

Art. 10 - Schemi tipologici della cartellonistica pubblicitaria dello sponsor

Quale contropartita della gestione dell'area il Comune autorizzerà a pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi cartelli informativi collocati in loco, come da modello che si allega al presente regolamento (Allegato "C" — Cartello pubblicitario), il numero di essi è stabilito dalla Giunta Comunale, a seguito di espresso parere dell'Ufficio Tecnico ed Ecologia del Comune, in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde gestita. L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 11 - Infrazioni a norme e/o regolamenti

- 1) L'area concessa dovrà mantenere la destinazione di verde pubblico.
- 2) Non sono ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. Qualunque intervento strutturale deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.
- 3) La sistemazione delle aree non dovrà, in alcun modo, interferire con le norme dettate dal codice della strada.
- 4) Gli interventi o modifiche non autorizzate, ovvero la mancata cura di cui all'articolo 6, comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino o per l'immediata manutenzione dei luoghi a cura e spese dello sponsor senza possibilità di rivalsa alcuna.
- 5) Il mancato ripristino dello stato dei luoghi o del decoro, nei tempi fissati nelle ordinanze di cui al punto precedente, o l'infrazione di altre disposizioni contenute nel contratto comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento dell'area.

Art. 12 - Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto

Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento avranno una durata da stabilirsi nel contratto stesso, con possibilità di rinnovo, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico / Ecologia dello stato di manutenzione dell'area. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.

L'affidatario può unilateralmente recedere dall'affidamento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all'A. C. con anticipo di almeno 60 giorni.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.